

NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI

In data 28 febbraio 2012, l'Associazione Bancaria Italiana (l'"**ABI**"), alcune associazioni di categoria, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, hanno sottoscritto l'accordo contenente le "Nuove Misure per il credito alle pmi" (l'"**Accordo**"). L'Accordo prevede tre tipologie di interventi finanziari a favore delle piccole e medie imprese (le "**PMI**") al fine di assicurare loro adeguate risorse e di sostenere la ripresa dell'economia reale. In particolare, gli interventi predisposti sono: (i) la sospensione del pagamento delle rate, per la quota capitale, dei finanziamenti; (ii) l'allungamento della durata dei finanziamenti; e (iii) la realizzazione di operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.

1. La sospensione dei finanziamenti

L'Accordo prevede che le PMI possano richiedere la sospensione, per 12 mesi (o 6 mesi per le operazioni di *leasing* mobiliare), del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e delle operazioni di *leasing* finanziario che:

- (a) risultino in essere alla data del 28 febbraio 2012; e
- (b) non abbiano già usufruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI del 3 agosto 2009 o dell'Accordo.

1.1. Oggetto ed effetti della sospensione

Oggetto

In particolare, la sospensione può avere ad oggetto:

- (a) la quota capitale delle rate dei mutui; o

- (b) la quota capitale implicita nei canoni di operazioni di *leasing* immobiliare o mobiliare

in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Gli interessi sul capitale sospeso devono essere corrisposti alle scadenze originarie.

Effetti

La sospensione determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello della sospensione. L'Accordo prevede espressamente che se il finanziamento originario è assistito da garanzie, il permanere delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della concessione della sospensione.

1.2. Requisiti soggettivi per poter beneficiare della sospensione

La sospensione può essere richiesta dalle PMI che:

A cura del Dipartimento italiano di Global Finance

Patrizio Messina
pmessina@orrick.com

Raul Ricozzi
rricozzi@orrick.com

Gianrico Giannesi
ggiannesi@orrick.com

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale, né utilizzato a base di operazioni, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italy Edition.

- (i) operano in Italia e che rientrano nella definizione comunitaria di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE;
- (ii) al momento della presentazione della domanda, siano qualificabili come PMI *in bonis* (i.e. non devono avere posizioni debitorie classificate come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturare o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni né procedure esecutive in corso).

1.3. Istruttoria

Adesione all'Accordo da parte della banca o dell'intermediario finanziario (la "Banca")

La concessione della sospensione presuppone l'adesione all'Accordo da parte della Banca con cui è in essere il finanziamento. Per l'esercizio della suddetta adesione, l'Accordo non fissa alcun termine. Comunicata l'adesione all'ABI, la Banca è tenuta a rendere operativo l'Accordo entro 30 giorni lavorativi dalla data di adesione.

Presentazione della domanda da parte della PMI

Le PMI possono presentare la richiesta di sospensione entro il **31 dicembre 2012**.

La Banca dovrà fornire la risposta di accettazione o di diniego entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda. Per le PMI che risultano essere *in bonis* e che non presentano ritardati pagamenti, la domanda si considera automaticamente ammessa dalla banca, salvo esplicito rifiuto. Al contrario, qualora la PMI, alla data di presentazione della domanda, non ha posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza ma ha un ritardato pagamento inferiore a 90 giorni, la Banca valuterà attentamente la richiesta e non troverà applicazione il principio del silenzio-assenso.

2. L'allungamento dei finanziamenti

Le PMI possono altresì richiedere:

- (i) l'allungamento della durata dei mutui che: (a) risultino in essere alla data del 28 febbraio 2012; e (b) non abbiano usufruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011;
- (ii) l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni su crediti in relazione ad

insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla Banca;

- (iii) l'allungamento per un massimo di 120 giorni della scadenza del credito agrario *ex* articolo 43 del testo unico bancario.

L'allungamento della durata dei mutui di cui al numero (i) – ammesso per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento ed in ogni caso non oltre 2 anni per i mutui chirografari e 3 anni per quelli ipotecari – è cumulabile con la richiesta di sospensione, purché la richiesta di allungamento venga fatta al termine del periodo di sospensione.

Relativamente ai requisiti che devono avere le PMI per poter accedere all'allungamento dei finanziamenti ed all'istruttoria delle domande, si applicano le medesime disposizioni sopra descritte ai paragrafi 1.2. ed 1.3.

3. Le operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

Ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici, le imprese che avviano processi di rafforzamento del proprio capitale possono accedere alle agevolazioni fiscali previste dallo stesso decreto legge. Al fine di consentire alle PMI di avviare tale rafforzamento, anche per poter accedere alle suddette agevolazioni fiscali, l'Accordo prevede che ogni Banca si impegni a concedere alle PMI costituite in forma di società di capitali un finanziamento proporzionale all'aumento dei propri mezzi patrimoniali.

4. Ulteriori impegni

L'Accordo prevede altresì a carico delle parti firmatarie – nella forma della dichiarazione di intenti – ulteriori impegni. Tra questi, si segnala quello di definire – nel corso dei prossimi 2 mesi – nuovi accordi diretti ad agevolare lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione rendendo operativi meccanismi che consentano di certificare i crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili ovvero attraverso altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore bancario.

A cura del Dipartimento italiano di Global Finance di
Roma, Milano.

Patrizio Messina – pmessina@orrick.com

Raul Ricozzi – rricozzi@orrick.com

Gianrico Giannesi – ggiannesi@orrick.com

Dorothy de Rubeis – dderubeis@orrick.com

Carmelo Reale – creale@orrick.com

Madeleine Horrocks – mhorrocks@orrick.com

Ludovica Cipolla – lcipolla@orrick.com

Simone Lucatello – slucatello@orrick.com

Giulia Scirpa – gscirpa@orrick.com

Vanessa Solimeno – vsolimeno@orrick.com

Daniela Pietrini – dpietrini@orrick.com

Sabrina Setini – ssetini@orrick.com

Andrea Cicia – acicia@orrick.com

Andrea Calò – acalo@orrick.com

Francesco Maggi – fmaggi@orrick.com

Beatrice Maffei – bmaffei@orrick.com

Oscar Saporito – osaporito@orrick.com

Salvatore Graziadei – sgraziadei@orrick.com

Emanuela Fusillo – efusillo@orrick.com

Matteo Bedini – mbedini@orrick.com

Simone Gambardella – sgambardella@orrick.com

www.orrick.com